

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Dal 1° al 31 ottobre possono essere inviate le comunicazioni

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

Soggetti beneficiari

- ✓ IMPRESE
- ✓ LAVORATORI AUTONOMI
- ✓ ENTI NON COMMERCIALI

A prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

Quali spese

La Finanziaria 2021, inizialmente aveva quantificato l'incentivo con riferimento alle campagne pubblicitarie su **giornali, quotidiani e periodici** (anche in formato digitale). L'articolo 67, commi 10 e 13 del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha esteso l'agevolazione anche agli investimenti su **emittenti radio televisive locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo stato.**

Agevolazione che riguarda le spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

In che misura

Nella versione originaria il credito veniva calcolato comparando due annualità. In sostanza se gli investimenti dell'anno x erano pari o superiori di almeno 1% degli investimenti dell'anno x-1 allora spettava un credito di imposta pari al 75% (per gli anni 2018 e 2019) e 50% per l'anno 2020.

Dal 2021, non vi è più la necessità del fattore incrementale.

Il credito di imposta spetta in misura del 50% degli investimenti effettuati nell'anno 2021.

Per il momento tali crediti d'imposta potranno essere richiesti anche nel 2022, in base agli investimenti effettuati nel medesimo anno.

Le comunicazioni

Dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre, è possibile inviare la *Comunicazione per l'accesso al credito di imposta*, contenente le spese sostenute o da sostenere nell'anno 2021 per tali investimenti pubblicitari.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, dovrà essere presentata la *Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*, necessaria per dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione di ottobre.

Sarà poi il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria rendere noto l'elenco dei contribuenti ammessi.

Utilizzo del credito d'imposta

Una volta ammessi all'utilizzo del credito, questo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando:

codice tributo → 6900

anno di riferimento → anno di concessione del credito.

L'F24 può essere trasmesso a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Particolarità

Se il credito di imposta richiesto supera i 150.000€, il contribuente deve rendere una dichiarazione:

- ✓ di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ✓ di aver indicato nel riquadro "*Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia*" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 e all'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Particolarità

La comunicazione già trasmessa nel mese di marzo rimane comunque valida.
E' però possibile sostituirla inviandone una nuova.

Il tema «*de minimis*»: rimangono fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione Europea.

Indicazione nel modello Redditi

Il credito d'imposta ottenuto dovrà essere indicato del **quadro RU** della Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno di imposta di sostenimento degli investimenti pubblicitari, con **codice credito E4**.

SEZIONE I		Crediti d'imposta	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)			
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ⁰² ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³		,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00 IVA (Periodici e acconti) ² ,00 IVA (Saldo) ³ ,00 IRES (Acconti) ⁴ ,00 IRES (Saldo) ⁵ ,00 Imposta sostitutiva ⁶ ,00 IRAP ⁷	,00
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹	,00

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38
☎ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117
☎ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93
☎ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B
☎ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

